

LE BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NEL CONTESTO DEL WHISTLEBLOWING: UNA BREVE RIFLESSIONE

Il Parere n. 304 sullo Schema di Linee Guida Anac del luglio 2023 del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito “Parere”) ha sollevato importanti questioni che meritano attenzione, soprattutto alla luce delle interpretazioni adottate da Confindustria nella sua Guida Operativa.

Nel citato Parere, il Garante indica chiaramente che i trattamenti dei dati personali effettuati nell’ambito del Whistleblowing sono necessari per dare attuazione agli obblighi di legge e ai compiti d’interesse pubblico previsti dalla disciplina di settore, la cui osservanza è condizione di liceità del trattamento. Questa specifica riflette i dettami dell’art. 6, par. 1, lett. c) ed e) e parr. 2 e 3; 9, par. 2, lett. b) e g); 10 e 88 del Regolamento (UE) 2016/679, meglio noto come “GDPR”, nonché 2-ter e 2-sexies del D.lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”).

Tuttavia Confindustria, pur richiamando il Parere nella sua “Guida Operativa”, ha adottato un’interpretazione più restrittiva, limitandosi ad individuare le basi giuridiche per il trattamento derivante dalle segnalazioni Whistleblowing ai soli articoli 6, par. 1, lett. c) e parr. 2 e 3, art. 9, par. 2, lett. b) e artt. 10 e 88 del GDPR, escludendo esplicitamente l’ambito di interesse pubblico.


Questa scelta di Confindustria di non considerare l’ambito di interesse pubblico una condizione di liceità del trattamento di dati personali in materia di Whistleblowing solleva diverse perplessità. Innanzitutto, il decreto Whistleblowing disciplina la protezione delle segnalazioni di violazioni normative che ledono l’interesse pubblico o l’integrità di enti pubblici o privati. Pertanto, sembrerebbe fuorviante escludere tale condizione di legittimità del trattamento o, per assurdo, circoscriverne l’applicabilità esclusivamente ai soli enti pubblici.

È importante sottolineare come Confindustria stessa, nella sua Guida Operativa, riconosca il fine ultimo della disciplina del Whistleblowing nel contrasto e nella prevenzione dei fenomeni illeciti, a beneficio dell’interesse pubblico collettivo. Questo contraddice la limitazione delle basi giuridiche per il trattamento dei dati adottata dall’associazione.

Inoltre, in un’ottica multidisciplinare, è cruciale ricordare che il decreto antiriciclaggio riconosce il trattamento dei dati personali per le sue finalità come di interesse pubblico ai sensi del GDPR (art. 2, comma 6-bis, D.lgs. 231/2007). Pertanto, ci si domanda perché Confindustria limiti le basi giuridiche per il trattamento dei dati, escludendo tale ambito visto che il decreto Whistleblowing stesso richiama direttamente l’interesse pubblico.

La complessità di tali questioni richiede un’approfondita riflessione e un confronto aperto per garantire che il trattamento di dati personali derivante dalla ricezione e analisi delle segnalazioni in ambito Whistleblowing sia in armonia con la normativa nazionale, anche di settore, ed europea. È necessario vagliare attentamente le interpretazioni adottate per evitare lacune che potrebbero compromettere sia la tutela dei dati personali che l’efficacia delle segnalazioni Whistleblowing volte a preservare l’interesse pubblico e contrastare comportamenti illeciti.



 02/80502196

 **Milano**
via Carlo Maria Martini 1, 20122

 info@complegal.it

 www.complegal.it

 [complegal](https://www.linkedin.com/company/complegal)

